

proposta di legge n. 310

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 18 aprile 2013

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 4
“NORME IN MATERIA DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge, formata da 2 articoli, nasce dall'esigenza di ripensare l'attuale modello culturale in tema di festival culturali regionali, al fine di superare criticità sostanziali che non sono ancora risolte. E' necessario, quindi, apportare modifiche alla normativa in materia di beni e attività culturali rendendola più attuale e più rispondente alla complessità della realtà, per rafforzare, rendere più efficace, più vicino al cittadino il sistema culturale della nostra regione.

Nel pensare a tale proposta si è partiti dalla comprensione del concetto di bene culturale.

I beni culturali sono tutti i beni designati da ciascuno Stato come importanti per l'archeologia, la letteratura, l'arte, la scienza, la demologia, l'etnologia o l'antropologia. Il primo riconoscimento ufficiale di "bene culturale" in campo internazionale si ebbe durante la Convenzione dell'Aja firmata il 14 maggio 1954 da quaranta Stati di tutto il mondo e confermata in Italia con la legge 7 febbraio 1958, n. 279 (sostituendo per la materia l'articolo 822 del Codice civile del 1942). Le norme sui beni culturali erano essenzialmente accordi per la salvaguardia di questi patrimoni in occasione di eventi bellici, sostenendo che gli attentati ai beni culturali di qualsiasi popolo costituivano una violenza al patrimonio dell'intera comunità internazionale. In Italia la definizione di "bene culturale" venne più volte modellata dalle Commissioni parlamentari, ma entra in primis nella nomenclatura giuridica con l'istituzione di un Ministero denominato "Ministero per i Beni e le Attività Culturali".

Il medesimo concetto di "bene culturale" entra a pieno titolo nel nostro ordinamento giuridico solo con il decreto legislativo 112/1998 (c.d. Bassanini), che nell'articolo 148, comma 1, lettera a), riconobbe che sono beni culturali "quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono *testimonianza avente valore di civiltà* (il corsivo è dello scrivente) così individuati in base alla legge", stabilendo altresì alla lettera f) che sono "attività culturali quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte", pur negando singolarmente lo status di attività culturali a quelle teatrali, musicali e cinematografiche, confinate al *genus* "spettacolo".

Questa distinzione tra beni e attività culturali rimane ambigua poiché avvalorata la nozione di attività culturale, non considerata come un bene in sé, ma come una funzione strumentale e sussidiaria, di mero supporto. La formulazione della Bassanini sgombra il campo a tali incertezze consentendo in linea di principio di considerare i

festival - e *a fortiori* quelli di approfondimento culturale - dei "beni culturali" in senso proprio quale *testimonianza avente valore di civiltà*.

La definizione di bene culturale formulata nella c.d. Bassanini è "ampia ed unisce nella stessa le principali categorie di beni culturali, con il riferimento agli altri beni che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà, categoria residuale e per definizione aperta". Questa definizione è perfettamente aderente alla natura e alle funzioni dei festival di approfondimento culturale, dal momento che è innegabile la loro natura di "testimonianze aventi valore di civiltà".

Grande importanza normativa ha poi la promulgazione del "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" (d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490), dove si raggrupparono tutte le norme sulla materia, ponendo particolarmente l'accento sulla tutela dei beni, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, sostituito successivamente dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato nel 2004.

Un bene culturale, nella normativa internazionale, si definisce materiale quando è fisicamente tangibile, come un'opera architettonica, un dipinto, una scultura; immateriale quando non è fisicamente tangibile, come una lingua o dialetto, una manifestazione del folklore o persino una ricetta culinaria. Al di là della generica definizione, i beni culturali hanno trovato, nel tempo, più precise classificazioni, in specie da parte del diritto internazionale pubblico. In particolare, hanno provveduto alla definizione dei beni culturali: materiali, la Convenzione sulla protezione dei beni culturali nei conflitti armati adottata all'Aja il 14 maggio 1954, immateriali, la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata a Parigi il 17 ottobre 2003.

La Convenzione dell'Aja (1954) identifica i beni culturali materiali nei beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; i siti archeologici; i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d'arte; i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzioni dei beni sopra definiti; gli edifici per la conservazione o esposizione di beni; i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i centri monumentali.

La convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata a Parigi nel

2003 dà la seguente definizione dei beni culturali immateriali: le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, le abilità – così come gli strumenti, gli oggetti, gli artefatti e gli spazi culturali ad essi associati – che comunità, gruppi e, in certi casi, individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente rigenerato da comunità e gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e la loro storia, e procura loro un senso di identità e continuità, promuovendo così rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.

Il patrimonio culturale immateriale come sopra definito si manifesta, fra l'altro, nei seguenti campi: tradizioni ed espressioni orali, inclusa la lingua quale veicolo del patrimonio culturale immateriale; le arti rappresentative; le pratiche sociali, i rituali e gli eventi festivi; le conoscenze e pratiche riguardanti la natura e l'universo; le abilità artistiche tradizionali. Il patrimonio culturale immateriale deve essere compatibile con gli strumenti internazionali esistenti sui diritti umani, con le esigenze di mutuo rispetto fra le comunità, gruppi ed individui e con lo sviluppo sostenibile.

Nella legislazione e nella giurisprudenza internazionali, oggi, la nozione di bene culturale non si limita più, come accadeva nelle formulazioni antecedenti, alle sole testimonianze *materiali*, ma ricomprende anche quelle *immateriali*: non è infatti un caso se negli ultimi anni le maggiori attenzioni sono state riservate proprio alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, che ricomprende anche manifestazioni apparentemente effimere come i festival o le performance in genere. In secondo luogo perché grazie all'avvento della rivoluzione digitale molti eventi culturali live, come i festival, offrono la possibilità di accedere gratuitamente a ricchi archivi on line, che consentono di scaricare e fruire, in formato audio e/o video, gli interventi dei relatori o le performance degli artisti. Questa dimensione di permanenza chiarisce che i festival non durano lo spazio di un mattino, ma alimentano la creazione di archivi contenutistici di livello eccelso, che costituiscono dei punti di riferimento permanenti, a cui un accorto legislatore dovrebbe prestare maggiore attenzione.

Così, mentre i festival italiani si impongono all'attenzione internazionale come uno dei fenomeni più interessanti e innovativi apparsi nel panorama culturale mondiale, si perde un'occasione per riflettere su cosa sia oggi produzione culturale, su quali siano i bisogni reali del pubblico che lo Stato e i soggetti pubblici dovrebbero

tentare di soddisfare, su quali siano le nuove forme di valorizzazione e comunicazione della cultura spesso più efficienti ed efficaci di quelle tradizionali.

La "formula festival" è sempre più diffusa e apprezzata, per le caratteristiche di concentrazione spazio-temporale, per la capacità di creare nuovi legami e ridefinire le identità di città, territori e compagini sociali, per l'abilità nel coniugare cultura, svago e intrattenimento, per l'attenzione riservata ad argomenti capaci di riempire il vuoto della cultura dei mass media e compensare vuoti creativi ed ideativi di istituzioni culturali tradizionali.

Per quanto riguarda le Regioni occorre far riferimento al riparto di funzioni legislative tra Stato e Regioni in materia di beni culturali.

Tra le modifiche che la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha apportato al Titolo V della Costituzione, la riorganizzazione delle funzioni legislative è una delle più significative. La riforma ha, infatti, invertito il criterio di riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni. La competenza statale esclusiva è ora limitata alle materie espressamente indicate all'articolo 117. Un secondo elenco, nello stesso articolo, indica le materie di competenza concorrente, in cui l'intervento del legislatore nazionale deve limitarsi alla "definizione dei principi fondamentali", mentre la disciplina di dettaglio spetta alle Regioni. A queste, poi, spetta la competenza legislativa residuale, per tutti gli ambiti che non siano contemplati nei due elenchi. Il tema di beni culturali si colloca entro questo contesto in maniera del tutto particolare. Il legislatore costituzionale ha, infatti, diviso questa materia in due diversi ambiti. Da un lato sta la "tutela" dei beni culturali, che è attribuita alla funzione legislativa esclusiva statale ai sensi del secondo comma dell'articolo 117. Dall'altro sta, invece, la "valorizzazione" dei beni, che viene menzionata nell'elenco del terzo comma dell'articolo 117 e rientra, quindi, nelle materie di competenza concorrente insieme alla "promozione e organizzazione di attività culturali".

La presente proposta di legge percorre tale solco ideale modificando la l.r. 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), inserendo in essa il riconoscimento e la promozione delle attività dei festival culturali, "quali fattori di aggregazione, di sviluppo economico e di crescita del territorio, componenti essenziali della cultura per il loro alto valore formativo ed educativo in particolare nei confronti delle nuove generazioni". L'articolo 2 della proposta, inoltre, tra le attività e le iniziative rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte

che la Regione promuove, inserisce la valorizzazione delle attività di festival, rassegne, circuiti ed altre iniziative di promozione della cultura, in

particolare considerandole patrimonio culturale e strumento di comunicazione specie nella formazione del pubblico più giovane.

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 4/2010)

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) è inserita la seguente:

“e bis) riconosce e promuove le attività dei festival culturali, quali fattori di aggregazione, di sviluppo economico e di crescita del territorio, componenti essenziali della cultura per il loro alto valore formativo ed educativo in particolare nei confronti delle nuove generazioni;”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 4/2010)

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 4/2010 è aggiunta la seguente:

“i bis) a valorizzare le attività di festival, rassegne, circuiti ed altre iniziative di promozione della cultura considerandole patrimonio culturale e strumento di comunicazione, in particolare nella formazione del pubblico più giovane.”.